



**PARERE MOTIVATO
n. 183 del 20 Novembre 2018**

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità alla Variante n. 3 al Piano degli interventi. Comune di Maserada sul Piave (TV).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, stabilisce che sia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 20 novembre 2018 come da nota di convocazione in data 19 novembre 2018 prot. n.468746;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Maserada sul Piave con nota pec prot. n. 13409 del 04.09.2018 acquisita al protocollo regionale al n.359921 del 05.09.2018, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la Variante n. 3 al Piano degli interventi;

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n. 19456 del 8.11.18 assunto al prot. reg. al n. 470007 del 19.11.18, del Consorzio di Bonifica Piave;
- Parere n.97345 del 16.10.18 assunto al prot. reg. al n.420942 del 16.10.18 di ARPAV;
- Parere n.21424 del 16.10.18 assunto al prot. reg. al n.421829 del 17.10.18 della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l' Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso;
- Parere n.204217 del 12.11.18 assunto al prot. reg. al n.458964 del 12.11.18 dell'ULSS2,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 186/2018 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

CONSIDERATO CHE a seguito della presentazione del Documento del Sindaco è dato avvio alla "Variante 3 del Piano degli Interventi", con la quale l'Amministrazione provvede alla modifica dello strumento urbanistico sempre allineato alle strategie definite dal PAT, in relazione alle richieste presentate dai cittadini, sia in ordine agli avvisi emessi dall'Amministrazione con finalità di cui all'art. 7 della L. R. 4/2015, sia a contestuali esigenze privatistiche di altra natura, sia, infine, per talune richieste tecniche, espresse dagli uffici, per adeguare il piano a sopraggiunte esigenze di governo e gestione del territorio. Inoltre la Variante n. 3 recepisce quanto riportato nel Parere n. 69 del 27 ottobre 2009 della Commissione Regionale VAS, in ordine al monitoraggio della pianificazione vigente.

Gli ambiti già compiutamente valutati in sede di PAT, così come gli ambiti soggetti a PUA sono esclusi dall'approfondimento valutativo, così come sono esclusi da valutazione taluni meri aggiustamenti cartografici e/o adeguamenti normativi scaturiti da norme sovraordinate intercorsi medio tempore o da esigenze di gestione dello sviluppo e del governo del territorio richiesti dagli uffici; si è proceduto alla valutazione, invece, per le modifiche in relazione alle richieste presentate dai cittadini in ordine agli avvisi emessi dall'amministrazione con finalità di cui all'art. 7 della L R 4/2015. Le istanze sono state accolte dall'Amministrazione Comunale con parere favorevole in quanto lo stralcio risulta influente sull'impianto urbanistico del contorno e non comporta ricadute negative in termini di mancata realizzazione di infrastrutture o servizi pubblici.

Sostanzialmente la riclassificazione, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 4/2015, riguarda:

- *L'Ambito b1 classificato ZTO Bp 15 che viene riclassificato in ZTO Bv, normato dall'art.30. - Zone Residenziali Edificate delle NTO del PI, nel quale si prevede che: "12. Le aree individuate con apposita grafia negli elaborati cartografici alle scale 1: 5.000 e 1: 2.000 con la dicitura ZTO Bv, ai sensi dell'art. 7 della L R 4/2015, sono inedificabili e non sono ammesse nuove costruzioni, il suolo deve rimanere permeabile salvo gli interventi di pubblico interesse.*

a - Tali aree non possono generare Credito Edilizio di cui all'art. 14 delle NTO.



b - Sugli edifici esistenti insistenti su tali aree sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, sono consentiti solo ampliamenti ai sensi della Lr 16/2007 e della DGR 508 del 02.03.2010.

13. Entro le ZTO B, Bs, Bp e Bv, è vietata la coltivazione di piante arboree, quali vigneti e frutteti ai fini produttivi”.

- *L’Ambito b2 classificato ZTO C 02 viene riclassificato in ZTO Cv, normato dall’art.31. - Zone Residenziali Destinate A Nuovi Complessi Insediativi delle NTO del PI, nel quale si prevede tra l’altro che: “10. Le aree individuate con apposita grafia negli elaborati cartografici alle scale 1:5.000 e 1:2.000 con la dicitura ZTO Cv, ai sensi dell’art. 7 della LR 4/2015, sono inedificabili e non sono ammesse nuove costruzioni, il suolo deve rimanere permeabile salvo gli interventi di pubblico interesse.*

a - Tali aree non possono generare Credito Edilizio di cui all’art. 14 delle NTO.

b - Sugli edifici esistenti insistenti su tali aree sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, sono consentiti solo ampliamenti ai sensi della Lr 16/2007 e della DGR 508 del 02.03.2010.

11. Entro le ZTO C e Cv, è vietata la coltivazione di piante arboree, quali vigneti e frutteti ai fini produttivi”.

- *L’Ambito b3 classificato ZTO D 14, l’Ambito b4 classificato ZTO D 12 e l’Ambito b5 classificato ZTO D 03 vengono riclassificati in ZTO Dv normato dall’art. 32. - Zone Destinate Alla Produzione Di Beni E Di Servizi delle NTO del PI, nel quale si prevede che: “10. Le aree individuate con apposita grafia negli elaborati cartografici alle scale 1:5.000 e 1:2.000 con la dicitura ZTO Dv, ai sensi dell’art. 7 della LR 4/2015, sono inedificabili e non sono ammesse nuove costruzioni, il suolo deve rimanere permeabile salvo gli interventi di pubblico interesse.*

a - Tali aree non possono generare Credito Edilizio di cui all’art. 14 delle NTO.

b - Sugli edifici esistenti insistenti su tali aree sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, sono consentiti solo ampliamenti ai sensi della Lr 16/2007 e della DGR 508 del 02.03.2010.

Per ogni richiesta di variante sono state analizzate i contenuti sia rispetto al contesto del territorio in cui è collocata, sia rispetto allo stato di diritto previsto dallo strumento di pianificazione vigente e relativa riclassificazione delle aree.

Relativamente al Piano di monitoraggio ambientale, si dà atto che sono stati individuati alcuni indicatori che non presentano significatività e che pertanto non verranno considerati nel futuro monitoraggio, fermo restando, in relazione all’indicatore IND.D.07, l’obbligo di rispetto del comma 3 art. 40 del Piano di Tutela delle Acque, relativamente all’obbligo della chiusura dei pozzi e delle fontane a getto continuo.

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall’Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV, in data 20 novembre 2018 dalla quale emerge che la “*Variante n. 3 al Piano degli Interventi*”, in Comune di Maserada sul Piave, non debba essere sottoposta a procedura di Valutazione Ambientale Strategica, in quanto non determina effetti significativi sull’ambiente.

In fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le indicazioni, mitigazioni e/o compensazioni previste nel Rapporto Ambientale Preliminare, le indicazioni, raccomandazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate, nonché nella relazione istruttoria tecnica n. 186/2018.

Infine, considerato che la valutazione effettuata riguarda esclusivamente gli impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., si ritiene non di competenza valutare le procedure urbanistiche legate agli interventi proposti.



VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la Variante n. 3 al Piano degli interventi nel Comune di Maserada di Piave, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste nel Rapporto Ambientale Preliminare;
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate;
- devono essere recepiti gli esiti della Valutazione di Incidenza Ambientale;
- dando atto che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
 - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
 - B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
 - C. non sia in contrasto con la disciplina del Testo Unico per l'Ambiente di cui al D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
 - D. non sia in contrasto con la disciplina di cui all'art. 4 della L.R. 4/2015
- prescrivendo:
 1. di non interessare o sottrarre superficie riferibile ad habitat di interesse comunitario e di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Austropotamobius italicus*, *Cerambyx cerdo*, *Morimus asper*, *Lycaena dispar*, *Coenonympha oedippus*, *Lampetra zanandreae*, *Barbus plebejus*, *Protochondrostoma genei*, *Telestes souffia*, *Cobitis bilineata*, *Sabanejewia larvata*, *Salmo marmoratus*, *Cottus gobio*, *Triturus carnifex*, *Bombina variegata*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis*



muralis, Hierophis viridiflavus, Coronella austriaca, Natrix tessellata, Phalacrocorax pygmeus, Botaurus stellaris, Ixobrychus minutus, Pernis apivorus, Circus cyaneus, Falco columbarius, Falco peregrinus, Burhinus oediconemus, Caprimulgus europaeus, Alcedo atthis, Dryocopus martius, Lanius collurio, Myotis daubentonii, Pipistrellus kuhlii, Pipistrellus nathusii, Nyctalus noctula, Hypsugo savii, Eptesicus serotinus, Muscardinus avellanarius;

2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
3. di dotare la viabilità, laddove non sia garantita la permeabilità a causa di opera in grado di generare barriera infrastrutturale, di idonei e sufficienti passaggi per la fauna (nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale) anche mediante passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare (delle dimensioni minime 50 cm x 50 cm, da adeguare in funzione delle specie), con pendenza di almeno l'1% (in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti e dotati di aperture sul lato superiore, tramite griglie di aerazione, o sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo) e unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata;
4. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Maserada sul Piave, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

• riconoscendo:

qualora non in contrasto con la cartografia degli habitat e habitat di specie di cui alla D.G.R. 4240/2008, la non necessità della valutazione di incidenza numero 8 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 "piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza e qualora non diversamente individuato, nella decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza" esclusivamente per le aree contraddistinte dalle categorie "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11310 - Complessi residenziali comprensivi di area verde", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12111 - Complessi agro-industriali", "12120 - Aree destinate ad attività commerciali e spazi annessi", "12130 - Aree destinate a servizi pubblici, militari e privati (non legati al sistema dei trasporti)", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13110 - Aree estrattive attive", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "13420 - Aree in trasformazione", "14110 - Parchi urbani", "14130 - Aree incolte nell'urbano", "14140 - Aree verdi private", "14150 - Aree verdi associate alla viabilità", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto".



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA



Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VINCA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di 6 pagine